

di Avv.to Rosa Bertuzzi

ANIMALI DA COMPAGNIA IN VIAGGIO: DAL 2026 REGOLE UE PIÙ CHIARE E UNIFORMI

Il regolamento delegato (UE) 2026/131 chiarisce i requisiti sanitari e la documentazione per viaggiare con animali da compagnia

Con il regolamento delegato (UE) 2026/131, la Commissione europea ha completato l'attuazione della Regolamento (UE) 2016/429, introducendo un quadro uniforme per gli spostamenti non commerciali di animali da compagnia tra Stati membri e da e verso Paesi terzi.

L'intervento si inserisce nel processo di armonizzazione della normativa europea in materia di sanità animale e **segna il superamento definitivo del regime transitorio fondato sulle disposizioni previgenti.** L'obiettivo è duplice: **garantire la libera circolazione degli animali al seguito di proprietari o volontari e, al contempo, rafforzare la prevenzione delle malattie trasmissibili.**

Sul piano operativo, il regolamento chiarisce in modo puntuale i requisiti necessari per viaggiare con animali da compagnia. Restano centrali l'identificazione mediante microchip e il rispetto delle prescrizioni sanitarie, tra cui le vaccinazioni – in particolare contro la rabbia – nonché eventuali trattamenti o test richiesti in funzione del Paese di destinazione.

Particolare rilievo assume la documentazione di accompagnamento, che viene uniformata a livello europeo al fine di rendere più efficaci i controlli. Ne deriva una maggiore certezza delle regole, ma anche la necessità di predisporre con attenzione tutti i documenti prima dello spostamento.

Per volontari e associazioni, ciò si traduce in una responsabilità operativa più marcata: prima di ogni trasferimento sarà necessario verificare la corretta identificazione dell'animale, la validità delle vaccinazioni e la completezza della documentazione sanitaria. Eventuali irregolarità possono infatti comportare il blocco dell'animale alla frontiera o l'adozione di misure da parte delle autorità competenti.

La piena applicazione delle nuove disposizioni, a partire dal 22 aprile 2026, rafforza quindi gli standard sanitari e i controlli, in linea con l'approccio dell'Unione europea volto a coniugare tutela della salute animale e sicurezza della circolazione.

In definitiva, il regolamento conferma una linea chiara: regole più uniformi e controlli più rigorosi, con un impatto concreto su tutte le attività di trasferimento di animali da compagnia, incluse quelle svolte a fini solidaristici. Una corretta preparazione del viaggio diventa quindi elemento essenziale per evitare criticità operative

Testo normativo completo

REGOLAMENTO DELEGATO(UE) 2026/131 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2026 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

NORME GENERALI CAPO 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento integra le norme di cui alla parte VI del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I del medesimo regolamento introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. 2. a) b) Il presente regolamento stabilisce: nella parte II, le prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali detenuti elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 («cani da compagnia», «gatti da compagnia» e «furetti da compagnia»), introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio, tra cui: i) ii) iii) i mezzi di identificazione di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia, compresi l'applicazione e l'uso di tali mezzi di identificazione; le specifiche misure di prevenzione e riduzione del rischio applicabili ai cani da compagnia, ai gatti da compagnia e ai furetti da compagnia quando tali animali sono mossi durante movimenti a carattere non commerciale; i documenti di identificazione che devono accompagnare i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia durante i movimenti a carattere non commerciale, compresi il contenuto e le condizioni per il rilascio e la compilazione di tali documenti; nella parte III, le prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di volatili detenuti elencati nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 («volatili da compagnia»), introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio, tra cui: i) ii) il numero massimo di volatili da compagnia che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale; i mezzi di identificazione dei volatili da compagnia, compresi l'applicazione e l'uso di tali mezzi di identificazione; 8 c) le specifiche misure di prevenzione e riduzione del rischio applicabili ai volatili da compagnia quando tali animali sono mossi durante movimenti a carattere non commerciale; il documento di identificazione che deve accompagnare i volatili da compagnia durante i movimenti a carattere non commerciale, compresi il contenuto e le condizioni per il rilascio e la compilazione di tale documento; nella parte IV, le norme speciali riguardanti i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso gli Stati membri e al loro interno in circostanze specifiche, come previsto all'articolo 252, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) 2) «veterinario autorizzato»: a) b) un veterinario diverso dai veterinari ufficiali che è stato autorizzato, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo a svolgere determinati compiti specifici nel territorio di tale Stato o paese; oppure un organismo delegato quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, se autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro a svolgere determinati compiti specifici nel territorio di tale Stato membro ai

sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, di detto regolamento; «punto di entrata dei viaggiatori»: qualsiasi zona situata presso un punto di entrata nell'Unione e designata dagli Stati membri ai fini dell'esecuzione di controlli documentali e controlli di identità, quali definiti all'articolo 3, punti 41) e 42), del regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da un paese terzo o territorio.

CAPO 2 Disposizioni generali relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l'Unione e all'interno dell'Unione

Articolo 3 Singoli movimenti a carattere non commerciale

I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia sono limitati al numero massimo di animali stabilito all'articolo 246, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 21 del presente regolamento e avvengono su un unico mezzo di trasporto, salvo qualora il mezzo di trasporto utilizzato sia un mezzo di trasporto pubblico.

Articolo 4 Prescrizioni relative all'autorizzazione ad effettuare movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per conto dei proprietari degli animali

Se una persona autorizzata provvede a un movimento a carattere non commerciale, al documento di identificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 20, lettera a), per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia, e di cui all'articolo 26, paragrafo 1, per i volatili da compagnia, è allegata un'autorizzazione scritta firmata dal proprietario dell'animale da compagnia.

Articolo 5 Prescrizioni relative al transito degli animali da compagnia nell'Unione

1. Gli animali da compagnia che non sono originari di uno Stato membro e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione sono autorizzati a transitare nell'Unione solo se soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'ingresso di animali da compagnia delle rispettive specie in uno Stato membro da un paese terzo o territorio. Non si applicano prescrizioni specifiche al transito di animali da compagnia che non entrano nel territorio di uno Stato membro e rimangono entro il perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto di transito.

Articolo 6 Prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di animali da compagnia che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

La reintroduzione nell'Unione di animali da compagnia che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno dopo che l'autorità competente di un paese terzo o territorio ha negato l'ingresso degli animali o del proprietario dell'animale da compagnia o della persona autorizzata è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) b) gli animali da compagnia rientrano nell'Unione attraverso un punto di entrata dei viaggiatori; gli animali da compagnia sono accompagnati dai seguenti documenti:

i) ii) il passaporto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o qualsiasi altro documento valido, compreso il certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o territorio; ove disponibile, il documento ufficiale dell'autorità competente o di un'altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi i motivi per cui l'ingresso è stato negato.

PARTE II MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI CANI DA COMPAGNIA, GATTI DA COMPAGNIA E FURETTI DA COMPAGNIA

CAPO 1 Movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro

Articolo 7 Prescrizioni relative all'identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all'altro

1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all'altro, i cani

da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono identificati individualmente, come prescritto dall'articolo 247, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con le modalità seguenti: a) b) 2. mediante un transponder iniettabile impiantato conformemente all'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 70 bis di tale regolamento delegato; oppure se un transponder iniettabile non soddisfa i requisiti tecnici di cui all'articolo 70 bis, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il proprietario dell'animale da compagnia o la persona autorizzata fornisce, su richiesta, il dispositivo di lettura che consente di verificare l'identificazione individuale dell'animale. Un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia è considerato conforme alle prescrizioni relative all'identificazione individuale di cui al paragrafo 1 se è stato identificato individualmente mediante: a) b) un transponder, impiantato prima del 1 o inizialmente identificato; gennaio 2028, che non contiene il codice del paese in cui l'animale è stato un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011.

Articolo 8 Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all'altro Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro Stato membro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia soddisfano le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio, come prescritto dall'articolo 247, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429: a) b) sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento, o sono stati rivaccinati contro la rabbia, conformemente ai requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (10); nel caso dei cani da compagnia mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis, sono stati sottoposti a trattamento contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all'allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima del loro ingresso in tale Stato membro o zona.

Articolo 9 Prescrizioni speciali relative alla vaccinazione antirabbica per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia giovani I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia di meno di 12 settimane e che non sono ancora stati vaccinati contro la rabbia, o di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia ma per i quali non sono trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria, possono essere mossi in via eccezionale da uno Stato membro all'altro purché: a) b) 1. lo Stato membro di destinazione abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: i) ii) il proprietario dell'animale da compagnia o una persona autorizzata fornisce una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici di specie elencate sensibili all'infezione da virus della rabbia; oppure gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento di identificazione individuale permette di stabilire che la madre, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Articolo 10 Prescrizioni speciali relative al trattamento contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da

compagnia I cani da compagnia possono essere mossi verso il territorio di uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis senza essere sottoposti a trattamento contro l'infestazione da tale malattia, a condizione che siano mossi direttamente da uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis. (10) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, In via eccezionale i cani da compagnia possono essere mossi da uno Stato membro o da una sua zona privi dello status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis verso il territorio di uno Stato membro o di una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia, a condizione che: a) b) 1. lo Stato membro abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e il documento di identificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento permetta di stabilire che tali cani da compagnia sono stati sottoposti a trattamento contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all'allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 almeno due volte a un intervallo che va da un minimo di 24 ore a un massimo di 28 giorni e il trattamento sia successivamente ripetuto a intervalli regolari non superiori a 28 giorni; il trattamento regolare può terminare entro 28 giorni da un trattamento precedente se quest'ultimo è stato effettuato in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis. Articolo 11 Condizioni per il documento di identificazione che accompagna i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all'altro Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all'altro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall'articolo 247, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di passaporto di cui all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Tale passaporto soddisfa le condizioni seguenti: a) b) 2. deve essere firmato dal proprietario dell'animale da compagnia; e deve essere stato debitamente compilato e rilasciato in uno Stato membro in cui il proprietario dell'animale da compagnia risiede abitualmente, conformemente all'articolo 71 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e attestare in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, lettere a) e b), e all'articolo 20, lettera b), punto ii), del presente regolamento, se del caso. Se necessario per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia può essere accompagnato da più passaporti. Articolo 12 Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia 1. I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia provenienti da un paese terzo o territorio in cui risiede abitualmente il loro proprietario ed entrati in uno Stato membro accompagnati dal certificato sanitario rilasciato conformemente all'articolo 19 possono essere mossi verso un altro Stato membro purché: a) b) 2. il loro ingresso nell'Unione sia stato adeguatamente documentato in tale certificato sanitario dall'autorità competente che effettua i controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori nell'Unione; e continuino a essere accompagnati da tale certificato sanitario per il periodo di validità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. Nel caso dei cani da compagnia mossi verso un altro Stato membro o una sua zona

aventi lo status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis, la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8, lettera b), è documentata dal veterinario incaricato nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

CAPO 2 Movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Articolo 13 Prescrizioni relative all'identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia o i furetti da compagnia sono identificati individualmente, come prescritto dall'articolo 249, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con le modalità seguenti: a) b) 2. mediante un transponder iniettabile impiantato da un veterinario di cui all'articolo 70, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e conforme all'articolo 70, lettera a), e all'articolo 70 bis, lettera a), e lettera b), punto i), di tale regolamento; oppure se un transponder iniettabile non soddisfa i requisiti tecnici di cui all'articolo 70 bis, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il proprietario dell'animale da compagnia o la persona autorizzata fornisce, su richiesta, il dispositivo di lettura che consente di verificare l'identificazione individuale dell'animale. Un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia che sia stato identificato individualmente mediante l'applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 è considerato conforme alle prescrizioni relative all'identificazione individuale di cui al paragrafo 1.

Articolo 14 Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia soddisfano, come prescritto dall'articolo 249, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio: a) b) c) d) non mostrano segni evidenti di malattia e sono idonei al movimento a carattere non commerciale; sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento, o sono stati rivaccinati contro la rabbia, conformemente ai requisiti di validità di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; sono stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all'allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; nel caso dei cani da compagnia mossi da un paese terzo o territorio verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis, sono stati sottoposti a trattamento contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all'allegato XXI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'ingresso in tale Stato membro o zona.

Articolo 15 Ingresso nell'Unione di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia

I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo attraverso un punto di entrata dei viaggiatori designato dallo Stato membro, tranne nei casi in cui: a) (11) 11 tali animali da compagnia sono mossi da paesi terzi o territori elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione (); oppure Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione, del 20 marzo 2026, che adotta elenchi di paesi terzi o territori che rispettano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia b) i cani da compagnia sono mossi da personale militare, da personale delle

forze dell'ordine o da squadre di ricerca e soccorso da qualsiasi paese terzo o territorio, a condizione che: i) ii) il proprietario dell'animale da compagnia, la persona responsabile o l'unità responsabile abbia richiesto un permesso e l'autorità competente dello Stato membro in cui l'animale fa il suo ingresso nell'Unione abbia rilasciato tale permesso; e il cane sia sottoposto a controlli documentali e di identità in un luogo designato dall'autorità competente conformemente alle condizioni stabilite nel permesso di cui al punto i). Articolo 16 Prescrizioni speciali relative al trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia introdotti nell'Unione I cani da compagnia possono essere mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'*Echinococcus multilocularis* da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636, a condizione che: a) b) 1. lo Stato membro abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; il documento di identificazione di cui all'articolo 20, lettera a), del presente regolamento permetta di stabilire che tali cani sono stati sottoposti a trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* conformemente all'allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 almeno due volte a un intervallo che va da un minimo di 24 ore a un massimo di 28 giorni e il trattamento sia successivamente ripetuto a intervalli regolari non superiori a 28 giorni; il trattamento regolare può terminare entro 28 giorni da un trattamento precedente se quest'ultimo è stato effettuato in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'*Echinococcus multilocularis*. Articolo 17 Prescrizioni speciali relative alla prova di titolazione degli anticorpi per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti nell'Unione I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia possono essere mossi verso l'Unione da un paese terzo o territorio senza essere stati sottoposti alla prova di titolazione degli anticorpi di cui all'articolo 14, lettera c), a condizione che gli animali siano mossi da un paese terzo o territorio che soddisfa le condizioni di cui alle seguenti lettere a) o b): a) b) il paese terzo o territorio è stato inserito nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 dopo aver presentato alla Commissione una domanda in cui dimostra di applicare norme per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia aventi contenuto ed effetti equivalenti a quelli delle norme stabilite nella parte II, capi 1 e 2, del presente regolamento; oppure il paese terzo o territorio è stato inserito nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 dopo aver presentato alla Commissione una domanda nella quale dimostra di soddisfare almeno i seguenti criteri: i) ii) iii) la notifica alle autorità competenti dei casi di infezione da virus della rabbia negli animali detenuti e selvatici è obbligatoria nel rispettivo paese o territorio; un sistema efficace di sorveglianza per la rabbia negli animali detenuti e selvatici è operativo da almeno due anni prima della data della domanda e comprende almeno un programma di individuazione precoce in corso atto a garantire che gli animali sospettati di essere affetti da rabbia siano oggetto di indagine e segnalazione e ad assicurare un adeguato follow-up dell'evoluzione del numero di animali infetti che preveda, per i carnivori selvatici, la raccolta di un numero sufficiente di tali animali trovati morti e l'esecuzione di prove sugli stessi; sono in vigore e sono efficacemente attuate norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia in caso di sospetta o confermata infezione da virus della rabbia e per prevenire il rischio di diffusione dell'infezione da virus della rabbia negli animali da compagnia o attraverso i loro

movimenti, comprese norme relative alle importazioni di animali da compagnia da altri paesi o territori e, se del caso, norme per il controllo della popolazione di cani e gatti randagi, per la vaccinazione antirabbica degli animali detenuti e per il controllo e l'eradicazione della rabbia nella fauna selvatica; L del 27.3.2026 iv) v) vi) 2. la struttura e l'organizzazione delle autorità competenti cui è stata conferita la responsabilità di organizzare o svolgere attività di controllo ufficiali, i poteri attribuiti a tali autorità competenti, la sorveglianza cui sono soggette e i mezzi di cui dispongono, compresi il personale e la capacità di laboratorio, sono tali da poter applicare e attuare efficacemente la normativa nazionale in materia di movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; le autorità competenti hanno istituito procedure e meccanismi efficaci per garantire la validità e l'affidabilità dei documenti di identificazione utilizzati per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, comprese misure volte a prevenire il rilascio di documenti di identificazione falsi o ingannevoli o l'uso abusivo di tali documenti; sono in vigore norme relative all'autorizzazione e all'immissione in commercio dei vaccini antirabbici. I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono mossi da un paese terzo di cui al paragrafo 1), lettera a) o b), verso l'Unione senza essere stati sottoposti a una prova di titolazione degli anticorpi solo se soddisfano le condizioni di cui alle seguenti lettere a), b) o c): a) b) c) gli animali da compagnia sono mossi direttamente da un paese terzo o territorio che figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), in cui risiede abitualmente il loro proprietario; oppure gli animali da compagnia sono mossi a seguito di un periodo di permanenza trascorso esclusivamente in uno o più dei paesi terzi o territori che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b); oppure gli animali da compagnia sono mossi dopo avere attraversato un paese terzo o territorio diverso da quelli che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), a condizione che il proprietario dell'animale da compagnia o la persona autorizzata fornisca una dichiarazione firmata attestante che durante tale movimento gli animali da compagnia non sono stati a contatto con animali delle specie elencate sensibili all'infezione da virus della rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto. Articolo 18 Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio 1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall'articolo 249, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione (12). Il certificato sanitario è valido per un periodo complessivo di sei mesi a decorrere dalla data dei controlli documentali e di identità eseguiti presso il punto di entrata dei viaggiatori nell'Unione o fino alla data di scadenza della validità della vaccinazione antirabbica, se anteriore. 2. a) b) c) d) e) Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni seguenti: ubicazione del transponder o del tatuaggio e data di identificazione o data di lettura del transponder o del tatuaggio, nonché codice unico di identificazione individuale indicato sul transponder o sul tatuaggio; data di nascita dichiarata dal proprietario dell'animale da compagnia, specie, razza, sesso e colore dell'animale da compagnia; numero di riferimento unico del certificato; nome e dati di contatto del proprietario dell'animale da compagnia; nome, dati di contatto e firma del funzionario o del veterinario autorizzato del paese terzo o territorio di spedizione che rilascia

il certificato sanitario e data del rilascio; (12) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione, del 20 marzo 2026, che stabilisce modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia f) g) h) i) j) k) 3. dettagli della vaccinazione antirabbica; data di prelievo del campione di sangue per la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia; dettagli del trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*; informazioni dettagliate sulla conformità ad altre prescrizioni specifiche in materia di sanità animale riguardanti malattie o infezioni di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia; nome e firma del veterinario ufficiale dell'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione che convalida il certificato e data di convalida; informazioni che consentano di individuare l'autorità competente che effettua i controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori e data di tali controlli. Al certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è allegata una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario dell'animale da compagnia o dalla persona autorizzata, che conferma che il movimento dell'animale da compagnia verso l'Unione è un movimento a carattere non commerciale. Articolo 19 Rilascio e compilazione del documento di identificazione I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono autorizzati ad entrare nell'Unione solo se accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e se tale certificato permette di stabilire che: a) b) il certificato stesso è stato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione in base ai documenti giustificativi oppure da un veterinario autorizzato ed è stato successivamente convalidato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento: i) ii) iii) iv) ha verificato che l'animale da compagnia è stato identificato individualmente in conformità dell'articolo 13; ha debitamente compilato le voci pertinenti del certificato sanitario con le informazioni elencate all'articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a j), attestando in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, se del caso; ha verificato che al certificato sanitario siano allegate copie certificate dei dati di vaccinazione e la relazione ufficiale del laboratorio relativa ai risultati della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, o una copia certificata di tale relazione; e ha verificato che la dichiarazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, che conferma che il movimento dell'animale da compagnia verso l'Unione è un movimento a carattere non commerciale, sia allegata al certificato sanitario; e il certificato è stato rilasciato o convalidato conformemente alla lettera a) non più di 10 giorni prima della data di ingresso nell'Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. Articolo 20 Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia possono essere mossi verso l'Unione senza essere accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 18, paragrafo 1, solo a condizione che: a) siano accompagnati dal passaporto di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 che: i) ii) iii) è stato firmato dal proprietario dell'animale da compagnia; è stato rilasciato in uno dei paesi terzi o territori elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato, secondo quanto deciso dall'autorità competente; e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 71 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e attesta in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, lettere a) e b), del presente

regolamento, se del caso; oppure 16/22 b) entrino in uno Stato membro dopo essere stati mossi verso un paese terzo o territorio o dopo essere passati attraverso un paese terzo o territorio in provenienza da uno Stato membro, e il passaporto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, permetta di stabilire che, prima di lasciare l'Unione, gli animali da compagnia: i) ii) sono stati debitamente vaccinati contro la rabbia come previsto all'articolo 8, lettera a), e tale vaccinazione è ancora valida al momento del rientro nell'Unione; e sono stati sottoposti, tranne nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento, alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui all'articolo 14, lettera c), del presente regolamento, con esito favorevole. In tal caso non si applica il periodo di 90 giorni prescritto per la validità della prova di titolazione nell'allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692. Nel caso dei cani da compagnia mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'Echinococcus multilocularis, la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8, lettera b), del presente regolamento è documentata dal veterinario incaricato nel passaporto di cui al primo comma.

PARTE III MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI VOLATILI DA COMPAGNIA

Articolo 21 Numero massimo di volatili da compagnia durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio Il numero di volatili da compagnia che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio non deve essere superiore a cinque.

Articolo 22 Prescrizioni relative all'identificazione di volatili da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio 1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione, i volatili da compagnia sono identificati, come prescritto dall'articolo 250, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con un mezzo di identificazione individuale permanente, inamovibile e leggibile recante un codice alfanumerico unico. 2. L'identificazione individuale dei volatili da compagnia mossi verso l'Unione di cui al paragrafo 1 è stata applicata agli animali prima del loro ingresso o, se del caso, prima che fossero isolati, sottoposti a prova o vaccinati per l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 come previsto all'articolo 23. 3. In deroga al paragrafo 1, i volatili da compagnia possono essere mossi verso l'Unione con una descrizione scritta di un singolo volatile da compagnia o di un gruppo di volatili da compagnia fornita dal proprietario dell'animale da compagnia, se: a) b) 1. i volatili da compagnia sono mossi conformemente alle condizioni previste all'articolo 25; e i volatili da compagnia sono stati collocati in un contenitore che consente l'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti, sigillato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione prima del movimento a carattere non commerciale da tale paese terzo o territorio.

Articolo 23 Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione, i volatili da compagnia soddisfano, come prescritto dall'articolo 250, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio: a) provengono da un paese terzo o territorio membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale b) c) 2. il certificato sanitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento permette di stabilire che i volatili in questione soddisfano una delle seguenti serie di condizioni: i) ii) iii) sono originari di un paese terzo o territorio elencato nella prima colonna della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato V, dell'allegato XIV o dell'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e sono stati tenuti in isolamento sotto

sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima della data del movimento a carattere non commerciale dal paese terzo o territorio; oppure nei sei mesi precedenti la data di spedizione verso l'Unione e almeno 60 giorni prima di tale data hanno ricevuto un primo ciclo vaccinale completo e se del caso sono stati rivaccinati, secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7, che non era un vaccino vivo attenuato e che deve essere stato somministrato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione; oppure nel paese terzo o territorio di spedizione sono stati: — tenuti in isolamento sotto la supervisione di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale per almeno 14 giorni prima della data del movimento a carattere non commerciale da tale paese terzo o territorio; e — sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria, effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale non prima del settimo giorno di isolamento; e il certificato sanitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento permette di stabilire che: i) ii) gli animali sono stati sottoposti a un'ispezione clinica da parte di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione nelle 48 ore precedenti la data del movimento a carattere non commerciale dal paese terzo o territorio, o l'ultimo giorno lavorativo prima di tale data, e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia e sono idonei al movimento a carattere non commerciale; e nel periodo compreso tra l'ispezione clinica di cui al punto i) e la partenza dal paese terzo o territorio di spedizione gli animali non sono stati a contatto con altri volatili. La documentazione che accompagna i volatili da compagnia dimostra che le prove effettuate e i vaccini somministrati di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), soddisfano i requisiti di cui alle parti pertinenti del capitolo concernente l'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

Articolo 24 Ingresso di volatili da compagnia nell'Unione

1. I volatili da compagnia sono introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo attraverso un punto di entrata dei viaggiatori designato dallo Stato membro, tranne nel caso in cui tali animali da compagnia provengano da paesi terzi o territori elencati nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.

2. I proprietari di animali da compagnia o le persone autorizzate spostano i volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo direttamente dal punto di entrata dei viaggiatori in un'abitazione privata o in un altro luogo di residenza all'interno dell'Unione, dove i volatili da compagnia sono tenuti isolati da altri volatili per un periodo di almeno 30 giorni successivi alla data di ingresso nell'Unione.

3. Se i volatili da compagnia non sono destinati a rimanere in isolamento nello Stato membro di ingresso, il proprietario dell'animale da compagnia o la persona autorizzata comunica allo Stato membro di destinazione finale l'abitazione privata o altro luogo di residenza in cui i volatili da compagnia saranno tenuti in isolamento conformemente al paragrafo 2.

Articolo 25 Prescrizioni speciali relative ai volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

1. I volatili da compagnia che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) b) c)

2. a) b) sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, dove sono sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell'Unione; il proprietario dell'animale da compagnia o la persona autorizzata

sposta direttamente i volatili da compagnia dal punto di entrata dei viaggiatori nell'Unione allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui alla lettera a); i volatili lasciano la quarantena solo su autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione: monitora l'arrivo dei volatili da compagnia allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui al paragrafo 1, lettera a); verifica le condizioni di quarantena, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un'ispezione clinica dei volatili, almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena. Articolo 26 Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio 1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione, i volatili da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall'articolo 250, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705. 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni seguenti: tipo di mezzo di identificazione e codice alfanumerico indicato sul mezzo di identificazione; specie del volatile da compagnia; numero di riferimento unico del certificato; numero del sigillo apposto sul contenitore se i volatili da compagnia non sono identificati individualmente nel paese terzo o territorio di spedizione; nome e dati di contatto del proprietario dell'animale da compagnia; nome, dati di contatto e firma del funzionario o del veterinario autorizzato del paese terzo o territorio di spedizione che rilascia il certificato sanitario e data del rilascio; informazioni dettagliate sulla conformità alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale relative a malattie o infezioni dei volatili da compagnia; disposizioni per la movimentazione dei volatili da compagnia dopo il loro arrivo nell'Unione; nome e firma del veterinario ufficiale dell'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione che convalida il certificato e data di convalida; informazioni che consentono di individuare l'autorità competente che effettua i controlli al punto di entrata dei viaggiatori e data di tali controlli. Al certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è allegata una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario dell'animale da compagnia o dalla persona autorizzata, che conferma che il movimento del volatile da compagnia verso l'Unione è un movimento a carattere non commerciale e che precisa le disposizioni adottate prima e dopo il movimento. Articolo 27 Rilascio e compilazione del documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio 1. I volatili da compagnia sono autorizzati ad entrare nell'Unione solo se sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e se tale certificato permette di stabilire che il certificato stesso è stato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione in base ai documenti giustificativi oppure da un veterinario autorizzato ed è stato successivamente convalidato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, dopo che il veterinario che rilascia il documento: a) b) 2. ha verificato che i volatili da compagnia sono stati identificati in conformità dell'articolo 22; e ha debitamente compilato le voci pertinenti del certificato sanitario: i) ii) iii) con le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettere da a) a i), attestando in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c), se del caso; in base a una dichiarazione scritta del proprietario dell'animale da compagnia o della persona autorizzata di cui all'articolo 26, paragrafo 3, allegata a tale certificato sanitario; in base alle prove, fornite dal proprietario dell'animale da compagnia o dalla persona autorizzata, del fatto che è stata predisposta la

quarantena dei volatili da compagnia presso uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di volatili da compagnia che devono essere sottoposti a quarantena conformemente all'articolo 25 del presente regolamento. I volatili da compagnia sono autorizzati a entrare nell'Unione solo se il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 permette anche di stabilire che il certificato stesso è stato rilasciato o convalidato non più di 10 giorni prima della data di ingresso nell'Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

Articolo 28 Deroga alle prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia verso uno Stato membro in provenienza da determinati paesi terzi In deroga agli articoli 22, 23 e da 25 a 27 del presente regolamento, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.

PARTE IV NORME SPECIALI RIGUARDANTI I MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA VERSO GLI STATI MEMBRI E AL LORO INTERNO

Articolo 29 Deroga per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in circostanze specifiche 1. In deroga alle condizioni di cui agli articoli da 7 a 20 per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia e agli articoli da 22 a 27 per i volatili da compagnia, in casi eccezionali gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che: a) b) il proprietario abbia richiesto precedentemente un permesso all'autorità competente dello Stato membro di destinazione e quest'ultima lo abbia concesso; l'autorità competente abbia concluso, in esito a una valutazione dei rischi, che il movimento a carattere non commerciale presenta un basso rischio o non comporta alcun rischio specifico se avviene secondo le modalità stabilite nel permesso; 20/22 c) gli animali da compagnia soddisfino le condizioni stabilite dall'autorità competente nel permesso, che possono comprendere l'isolamento sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento delle condizioni stesse, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi: i) ii) in un luogo designato dall'autorità competente; e in conformità delle condizioni enunciate nel permesso. Tale permesso può anche comprendere l'autorizzazione al transito in un altro Stato membro qualora detto Stato membro abbia precedentemente comunicato allo Stato membro di destinazione il suo consenso. 2. Il permesso di cui al paragrafo 1 può essere concesso, in deroga al paragrafo 1, lettera a), all'arrivo nel territorio dello Stato membro di destinazione.

PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 Misure transitorie relative ai mezzi di identificazione dei cani da compagnia, dei gatti da compagnia e dei furetti da compagnia I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono considerati conformi alle prescrizioni relative alla loro identificazione individuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se tali animali da compagnia sono stati identificati individualmente in conformità dell'articolo 17 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013 prima del 22 aprile 2026.

Articolo 31 Misure transitorie relative ai documenti di identificazione utilizzati ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di cui all'articolo 249, paragrafo 1, e all'articolo 250, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 I documenti di identificazione sono considerati conformi al presente regolamento se sono stati: a) b) elaborati conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (13) e rilasciati prima del 22 aprile 2026; oppure

elaborati conformemente: i) ii) al modello di passaporto istituito con decisione 2003/803/CE della Commissione (29 dicembre 2014; oppure 14) e rilasciati prima del al modello di passaporto di cui all'allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e rilasciati prima del 22 aprile 2026; c) (13) 15 elaborati conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione () e rilasciati prima del 22 aprile 2026. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj). (14 (15)) Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj>). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021).

Articolo 32 Abrogazioni I seguenti regolamenti delegati sono abrogati a decorrere dal 22 aprile 2026: a) regolamento delegato (UE) 2018/772; b) regolamento delegato (UE) 2021/1933. Articolo 33 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.